

Proposta N. 39 Del 02.05.2017		
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 69 del Reg. Data 24.05.2017	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL GIUDICE DIPACE N. 415/2016 PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO DA PIRRONE GASPARE C/COMUNE DI ALCAMO
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 18,40 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	-	SI	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	-	SI
4	MELODIA GIOVANNA	-	SI	16	SUCAMELI GIACOMO	SI	-
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	SI	-
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	-	SI	19	NORFO VINCENZA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	-	SI	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	-	SI	23	RUISI MAURO	-	SI
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	-	SI

TOTALE PRESENTI N. 16

TOTALE ASSENTI N.8

in prosecuzione di seduta

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il v/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi

Consiglieri scrutatori

- 1) Calamia Maria Piera
- 2) Camarda Caterina
- 3) Puma Rosa Alba

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 18

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 2 dell'o.d.g. relativo a " RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL GIUDICE DIPACE N. 415/2016 PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO DA PIRRONE GASPARE C/COMUNE DI ALCAMO" e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio –Sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 415/2016. Procedimento civile promosso da Pirrone Gaspare contro Comune di Alcamo .**

Premesso che con sentenza n. 415/2016 del 16/12/2016 il Giudice di Pace di Alcamo, nel processo civile iscritto promosso dal Signor Pirrone Gaspare ha condannato il Comune di Alcamo, oltre al risarcimento del danno subito dallo stesso per avere subito l'aggressione di un cane randagio, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente;

Dato atto che la sentenza, non gravata, è stata notificata in forma esecutiva a cura della parte ricorrente in data 20/01/2017;

Considerato che l'esecuzione della sentenza è subordinata al previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel, trattandosi di debito che rientra nella fattispecie dei cui al comma 1 lett. a) della citata norma;

Ritenuto che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il controllo della regione siciliana nella deliberazione n. 2/2011 e, confermati dal più recente orientamento della Sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014-184/2014-177/2015) e del Giudice Amministrativo (cfr. Tar Sicilia, Palermo 15/11/2011, n. 2127) il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che *“accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento”* ed *“accerta le cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità”*, individuando le risorse per far fronte al pagamento;

Evidenziato che la Corte ha ribadito che “anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194 comma 1 lett. a) i nuovi principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell’organo consiliare;

Rilevato, ancora, che secondo l’orientamento della Corte “le esigenze di celerità, che trovano ragione nell’esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori devono essere soddisfatte attraverso la celere convocazione dell’organo consiliare, senza alcuna possibilità di provvedimenti interinali ed urgenti da parte di altro organi;

Richiamata la nota prot. n. 25881 del 25/11/2016 con la quale è stato formalizzato il procedimento, l’assetto delle competenze e termini endoprocedimentali da rispettare al fine di addivenire al riconoscimento del debito in sede consiliare entro un termine che consenta agli uffici competenti di poter effettuare il pagamento entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e s.m.i. decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, evitando in tal modo l’aggravarsi di spese per gli oneri della procedura esecutiva ed interessi;

Dato atto che, a seguito nel mutato orientamento della sezione regionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana (cfr. deliberazione n. 18/2016/PAR, n. 131/2016/GEST), al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio può procedersi anche durante l’esercizio provvisorio, attualmente autorizzato *ope legis* dall’art. 5, comma 11 del d.l. 244/2016, convertito dalla legge n. 19 del 27.2.2017;

Considerato che il sottoscritto responsabile del procedimento, incaricato dal dirigente, ha effettuato l’istruttoria da cui emerge quanto segue:

- a) quanto all’importo complessivo da pagare, esso è stato determinato in € 5.532,20 con il supporto dell’avvocatura comunale;
- b) quanto alle cause che hanno determinato il debito, dalla lettura della sentenza si evince che “trattasi di risarcimento dovuto ad un cittadino per essere stato aggredito da un cane randagio nel territorio di Alcamo fuori dal centro urbano, il quantum definito in giudizio c.d. “*danno biologico complessivo*” è stato quantificato dal giudice di 1° grado applicando le tabelle ministeriali con la rivalutazione per postumi permanenti) in misura del 2%;
- c) quanto ad eventuali responsabilità, in presenza della circostanza che il fatto si è verificato al di fuori del centro urbano (c/da Fico) il giudice ha ritenuto in capo all’Ente la responsabilità di natura colposa;

Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

Rilevato che in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio l’organo consiliare deve individuare le risorse per far fronte alla spesa derivante dal titolo esecutivo;

Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 non è stato ancora approvato, e che l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, si svolge sulla base degli stanziamenti della seconda annualità del bilancio finanziario 2016/2018;

Ritenuto che alla spesa complessiva di € 5.532,20 può farsi fronte con risorse da imputare alla missione / programma/titolo/macroaggregato 09.02.1.110 del bilancio dell'esercizio 2017

Considerato che la presente proposta costituisce anche comunicazione ai fini del controllo periodico sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni;

Considerato che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 48/1991 e succ. mod. ,e degli artt. 4 e 5 del regolamento sul sistema dei controlli interni, nonché il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

PROPONE

1.di approvare la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 415/2016 a favore del Signor Pirrone Gaspare in conseguenza dell'aggressione di un cane randagio della somma di € 3.148,09 comprensiva degli interessi alla data della sentenza ed alla spese di lite quantificate in € 1.758,23 (IVA- CPA -spese forfettarie) oltre alla somma di € 495,94 per il CTU, ed € 129,94 per spese esenti per totali € 5.532,20;

2. di far fronte al pagamento della somma di € 5.532,20 utilizzando le risorse del bilancio gestionale 2017, di cui alla codifica missione / programma/titolo/macroaggregato 09.02.1.110;

3.di trasmettere, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

Il Proponente

Responsabile di Procedimento

F.to d.ssa **F.SCA CHIRCHIRILLO**

Entra in aula il Cons.re Messina

Presenti n. 19

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione

Nella discussione generale intervengono i seguenti Consiglieri e funzionari comunali: Pitò Chirchirillo, Messina e Csumano i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.

escono dall'aula i Cons.ri:Dara e Ruisi

Presenti n. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL GIUDICE DIPACE N. 415/2016 PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO DA PIRRONE GASPARE C/COMUNE DI ALCAMO"

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il parere reso dalla II^ Commissione Consiliare con verbale n. 53 del 23.05.2017;

Visto il verbale n. 42 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 11.05.2017;

Con 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.18

Astenuti n. 2 (Calandrino e Messina) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

.di approvare la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 415/2016 a favore del Signor Pirrone Gaspare in conseguenza dell'aggressione di un cane randagio della somma di € 3.148,09 comprensiva degli interessi alla data della sentenza ed alla spese di lite quantificate in € 1.758,23 (IVA- CPA -spese forfettarie) oltre alla somma di € 495,94 per il CTU, ed € 129,94 per spese esenti per totali € 5.532,20;

2. di far fronte al pagamento della somma di € 5.532,20 utilizzando le risorse del bilancio gestionale 2017, di cui alla codifica missione / programma/titolo/macroaggregato 09.02.1.110;

3.di trasmettere, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

Il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività della proposta di delibera che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri Presenti e votanti

L'immediata esecutività della deliberazione è approvata

Si passa all'ordine del giorno

òProposta di deliberazione del Consiglio comunale avente per oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio –Sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 415/2016. Procedimento civile promosso da Pirrone Gaspare contro Comune di Alcamo**

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI –
SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li

19.6.2017

24-06-2017

ING. ENZA ANNA PARRINO

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

28 APR 2017

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Baldassare Mancuso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Scibilia Noemi

IL V/SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2018

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 26.05.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 26.05.2017

=====

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.05.2017

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 24.05.2017

IL V/SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, lì 26.05.2017

F.to Santino Lucchese



CITTÀ DI ALCAMO

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale

Prot. n. 9267

Alcamo, 08.05.2017

OGGETTO: Osservazioni sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, avanzata dal dirigente della direzione 4, avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 415/2016 a favore di PIRRONE GASPARE

Al Dirigente della direzione 4

Al Dirigente della direzione 6

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente della II Commissione Consiliare

All'OREF

E p.c.

Al Sig. Sindaco

All'OIV

SEDE

Con nota prot. 25881 del 25.11.2016 sono state formalizzate le *linee guida* concordate nella conferenza dei dirigenti cui gli uffici e gli organi a vario titolo competenti debbono attenersi nella procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla notifica di un titolo esecutivo che contiene la condanna del Comune al pagamento di somme

di danaro. L'art. 23, comma 2, del nuovo regolamento sui controlli interni prevede, fra l'altro, che *“i dirigenti comunicano al segretario generale e al dirigente dei servizi finanziari l'avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio che deve essere conclusa entro i termini di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 e s.m.i.”*. Fermo restando, dunque, l'obbligo di rispettare il termine di 120 giorni statuito dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento del debito, le linee guida richiamate disciplinano l'articolazione del procedimento all'interno del Comune; è evidente che il mancato rispetto dei tempi sub-procedimentali in capo anche ad uno soltanto degli organi chiamati ad intervenire nell'istruttoria, rende difficoltoso il rispetto del termine di legge, esponendo l'Ente all'esecuzione forzata con aggravio di spese ed interessi. Il rispetto di tali termini è oggetto di monitoraggio nell'ambito dell'attuazione del PTPC e del controllo di gestione.

Ciò posto in linea generale, il sottoscritto è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sui seguenti profili:

- a) completezza dell'istruttoria;
- b) conformità del contenuto della proposta di deliberazione ai requisiti minimi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza contabile;
- c) correttezza dei mezzi di copertura della spesa.

A) COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA.

La proposta di deliberazione n. 39 del 2.5.2017 risulta completa sotto il profilo dei fatti e degli atti idonei ad individuare la fattispecie contenziosa da cui è scaturita la sentenza di condanna al pagamento in favore del sig. Pirrone Gaspare della somma di € 3.148,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese di lite liquidate in € 1.334,94 oltre iva, spese generali e cpa, con distrazione a favore del procuratore avvocato Ubaldo Ruvolo che se ne è dichiarato antistatario. Si tratta di una fattispecie di danno ascrivibile alla riconosciuta violazione da parte del Comune degli obblighi discendenti dalla legge circa la cattura dei cani randagi e le misure di prevenzione del randagismo; in particolare, all'esito dell'istruttoria orale, il Giudice ha riconosciuto colpevole il Comune di >alcamo per i danni subiti da Pirrone Gaspare a causa dell'aggressione di un cane randagio verificatasi il 9 maggio 2014, in c.da Fico.

La sentenza risulta notificata il 23.01.2017 e, pertanto, non risultano rispettati i termini procedurali cui alle richiamate linee guida, sebbene non risulti ancora scaduto il termine

di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e s.m.i. (che andrà a scadere il prossimo 25 maggio 2017). Al fine di evitare di subire l'esecuzione forzata con aggravio di spese, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con urgenza, consentendo all'ufficio di predisporre gli atti di pagamento con immediatezza, entro l'indicato termine dilatorio. Non risulta, infatti, possibile procedere al pagamento prima del formale riconoscimento del debito da parte del consiglio comunale; la giurisprudenza ha affermato l'assoluto divieto di procedere anche solo all'assunzione di impegni di spesa relativi a debiti fuori bilancio, sia pure derivanti da sentenze esecutive, prima che il consiglio comunale abbia esercitato la sua imprescindibile attività valutativa che, essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pure in via d'urgenza, da parte di altri organi¹. E' nota, inoltre, la giurisprudenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti circa l'assoluto divieto di far ricorso all'impegno di spesa per debiti derivanti da sentenza passata in giudicato, anche in presenza di appositi stanziamenti e/o accantonamenti, potendo le esigenze di celerità -connesse ad evitare il maturare di ulteriori interessi ed oneri sul debito- ben essere soddisfatte attraverso una tempestiva convocazione dell'organo assembleare, per riconoscere il debito e dare copertura alla spesa attraverso le opportune misure di riequilibrio. Il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva è ritenuto ammissibile anche durante l'esercizio provvisorio, sulla base delle modifiche introdotte all'art. 163, comma 3, del Tuel dal d.lgs. n. 126/2014.²

Si osserva ancora che, in base alla giurisprudenza amministrativa, il dirigente venuto a conoscenza del debito fuori bilancio (NOTIFICA O COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA) è tenuto ad effettuare l'istruttoria³, elaborando una proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale il quale "*dovrà deliberare nel termine di*

¹ Cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, 15.11.2011, n.2127.

² Cfr. Corte Conti, Sicilia, delibera n. 18/2016/PAR

³ Afferma che il Consiglio di Stato: "*il riconoscimento costituisce un procedimento comunque dovuto, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale, effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui. La proposta è seguita da un'attività istruttoria formalizzata da responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell'ente eventualmente da riconoscere e che illustra la sussistenza -o meno- dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'ente dei servizi acquisiti nell'ambito dei servizi di competenza*" (cfr. Con. Stato, sez. V, 4.8.2014, n.4143).

dieci giorni (art. 6, comma 2, l.r. 10/1991), con contestuale, se necessaria, variazione al bilancio e previsione di un piano di rateizzazione ove convenuto con i creditori” (cfr. TAR. Sicilia, Palermo, 10.7.2012, n.1465). Anche secondo il giudice contabile, per il consiglio comunale “una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato, da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori” (cfr. Corte Conti, sez. controllo, Sicilia, n.55/2014/PAR, cit.). I termini procedurali interni per giungere ad una tempestiva deliberazione del consiglio comunale sono stati concordati ed indicati nella richiamata nota prot. 25881 del 25.11.2016.

B) CONFORMITÀ DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLA GIURISPRUDENZA CONTABILE

Secondo la giurisprudenza contabile, la **corretta istruttoria della proposta di riconoscimento** dei debiti fuori bilancio richiede l’accertamento della sussumibilità del debito all’interno di una delle fattispecie tipizzate dal legislatore, l’individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione dell’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente; essa richiede anche l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio. Se in presenza di fattispecie di cui alla lettera e) dell’art.194 del Tuel⁴ tali misure possono risolversi nel potenziamento dei controlli interni, anche sulla gestione, l’esigenza istruttoria in questione non può essere obliterata nemmeno nell’ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio comunale –non potendo entrare nel merito del diritto e del *quantum*- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all’istaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza.

⁴ Nell’ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di spesa di cui all’art. 191, commi 1, 2 e 3, del Tuel, contemplata dall’art. 194 lettera e), l’organo consiliare, pur in presenza di idonea copertura finanziaria, è chiamato ad una valutazione discrezionale – con correlato obbligo di motivazione - sulla sussistenza di una serie di requisiti imprescindibili ai fini della riconoscibilità del debito, ossia l’utilità (da valutare come vantaggio ricavato dalla prestazione di beni e servizi del terzo creditore, in termini anche di obiettivo riscontro della congruità dei prezzi), l’arricchimento (che include solo la quota corrispondente al valore materiale della prestazione effettivamente ricevuta, con esclusione della quota di utile d’impresa e di voci accessorie quali interessi, rivalutazione, spese legali, ecc.) e la propedeuticità all’espletamento di funzioni e servizi di competenza (ossia la stretta coerenza con la missione istituzionale dell’ente).

Ciò posto si osserva:

- 1) L'istruttoria ben evidenzia le cause del contenzioso;
- 2) L'istruttoria non evidenzia i motivi del mancato ricorso a strumenti deflattivi;
- 3) L'istruttoria non evidenzia profili di responsabilità né indica misure correttive di tipo organizzativo in grado di intercettare il fenomeno alla fonte, di abbassare la soglia del rischio e di gestire in modo più efficace eventuali fenomeni dello stesso tipo.
- 4) La proposta non tiene conto della distrazione delle spese processuali a favore del procuratore dell'attore; pertanto l'impegno contabile andrà assunto per la parte relativa alle spese di lite (escluse le spese di CTU) direttamente a favore dell'avvocato Ubaldo Ruvolo.

Sul punto 3), pare opportuno segnalare che la sentenza ha evidenziato quanto segue: *“la limitata attività di vigilanza e repressione esercitata dall'ente comunale, circoscritta al solo centro storico, lasciando alle eventuali segnalazioni dei cittadini o delle associazioni di animalisti gli interventi nelle zone periferiche della città, di fatto non soggette ad alcuna attività di controllo programmata, denota -univocamente- l'inadeguatezza dell'organizzazione predisposta per assolvere ai compiti affidatigli, delineando un chiaro profilo di responsabilità colposa in capo al predetto ente”*. L'Ufficio, pertanto, deve predisporre ed adottare un modello organizzativo di controllo del territorio improntato alla logica della programmazione di interventi di prevenzione di danni da randagismo, in assenza del quale eventuali ulteriori condanne in sede civile costituiranno sicuro indice di responsabilità erariale da disservizio.

C) CORRETTEZZA DEI MEZZI DI COPERTURA

La copertura della spesa derivante dalla sentenza, quantificata complessivamente in € 5.532,20, è assicurata con somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio corrente 2017 (punto 2 della parte dispositiva). La premessa istruttoria, invece, fa riferimento all'esercizio provvisorio (oggi superato dall'avvenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 a mezzo di deliberazione consiliare n. 51 del 28.4.2017, immediatamente esecutiva), ed alla stessa è allegata la nota prot. 5445 del 20.3.2017 con la quale è stato richiesto alla ragioneria di procedere alla variazione di bilancio ai sensi dell'art. 187, comma 3-*quinquies* del Tuel per applicare avanzo accantonato in corso di gestione. Orbene, il parere di regolarità contabile non fa chiarezza sul punto, non risultando intellegibile se la copertura della spesa in questione è assicurata con risorse di competenza stanziata alla missione 09, ovvero mediante applicazione al bilancio di previsione di quota

di avanzo accantonato per passività potenziali, come originariamente richiesto dall'Ufficio, sebbene non attraverso la variazione del gestionale in corso di esercizio provvisorio ma mediante applicazione dell'avanzo al bilancio approvato dal consiglio. Laddove la copertura della spesa sia assicurata mediante avanzo accantonato, la correttezza dei mezzi di copertura è subordinata alla dimostrazione che il contenzioso in questione è stato tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso in fase di approvazione del rendiconto 2015. Tale informazione deve essere verificata dal servizio finanziario, non essendo stato possibile reperirla dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2015.

Si raccomanda, infine, al dirigente del servizio finanziario il rispetto dell'art. 23 del regolamento sui controlli interni, inserendo nel report trimestrale sugli equilibri di bilancio, da trasmettere all'OREF per l'asseverazione ed al consiglio comunale per la presa d'atto, il monitoraggio dei debiti fuori bilancio di nuova formazione. Si segnala che è già scaduto il termine per il primo adempimento trimestrale.



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Vito Antonio Bonanno



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 53 DEL 23/05/2017

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Richiesta parere d'urgenza riconoscimento debito fuori bilancio sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 415/2016. Procedimento civile promosso da Pirrone Gaspare contro Comune di Alcamo. Audizione della Dott.ssa Francesca Chirchirillo della Direzione 4 Lavori Pubblici e dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso dell'Avvocatura Comunale.**
- 2) **Richiesta parere d'urgenza debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C.1, A) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 428/16 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile De Simone Mario e Ferrara Vincenza per minore De Simone Fabio C/Comune di Alcamo – N.R.G. 2017/15. Audizione dell'Ing. E.A.Parrino della Direzione 4 Lavori Pubblici e dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso dell'Avvocatura Comunale.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		15,00	16,40		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		15,00	17,00		
Componente	Scibilia Noemi	SI		15,00	17,00		
Componente	Messana Saverio	SI		15,00	17,00		
Componente	Ferrara Annalisa	SI		15,00	17,00		
Componente	Ruisi Mauro	SI		15,00	17,00		

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 23 del mese di Maggio, alle ore 15,00, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Messina Saverio, Ferrara Annalisa e Ruisi Mauro.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 15,00 fa ingresso la Dirigente della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane Dott.ssa Giovanna Mistretta in sostituzione dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso.

La Dott.ssa Mistretta consegna alla Commissione, che acquisisce agli atti, copia della documentazione richiestagli nella precedente seduta del 22/05/2017 e precisamente:

- Nota Prot. n° 21704 del 04/10/2016, a firma del Vice Segretario Generale pro-tempore Dott. Francesco Maniscalchi, relativa alla consegna dei fascicoli cause lavoro;
- Relazione tecnica, corredata da foto, datata 28/03/2008, della verifica periodica sulla condizione segnaletica di pericolo e sulla recinzioni posti presso il Castello di Calatubo, effettuata dai Tecnici e dagli operai comunali;
- Relazione tecnica, corredata da foto, datata 02/04/2008, sul ripristino della segnaletica di pericolo e di alcuni tratti della recinzione collocati presso il Castello di Calatubo;
- Nota del Settore patrimonio Ambiente e Servizi Manutentivi, datata 21/08/2007, riportante la data di stipula del rogito notarile di acquisto da parte del Comune di Alcamo del Castello di Calatubo.

Alle ore 15,30 fa ingresso la Dott.ssa Francesca Chirchirillo della Direzione 4 Lavori Pubblici Servizi Tecnici Ambientali.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del primo punto all'O.d.G.: **“Richiesta parere d'urgenza riconoscimento debito fuori bilancio sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 415/2016. Procedimento civile promosso da Pirrone Gaspare contro Comune di Alcamo. Audizione della Dott.ssa Francesca Chirchirillo della Direzione 4 Lavori Pubblici e dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso dell'Avvocatura Comunale”** da la parola agli intervenuti per relazionare in merito al suddetto debito fuori bilancio.

La Dott.ssa Chirchirillo fa presente che il debito fuori bilancio scaturisce dalla richiesta di risarcimento danni, promossa dal Sig. Pirrone Gaspare, a seguito dell'aggressione subita da parte di un cane randagio verificatasi, in data 09/05/2014. nella C/da Fico di Alcamo. Il comune costituitosi in giudizio è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente Sig. Gaspare Pirrone della somma di € 3.148,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.334,94 oltre IVA, CPA e spese generali e ponendo a totale carico dell'Ente Ila CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) medico legale.

La Dott.ssa Chirchirillo fa un appunto in merito alle lamentele esternate dal Segretario Generale nelle sue osservazioni in merito all'inadeguatezza dell'attività di controllo del territorio che deve essere improntato alla logica della programmazione di interventi atti a prevenire i danni derivanti dal randagismo.

La Dott.ssa Chirchirillo premettendo che l'evento si è verificato ai margini del territorio comunale (C/da Fico) rammenta che i cani che si trovano nel territorio comunale sono di proprietà dell'Ente con competenza dell'Anagrafe Canina. Il Comune, prosegue la Dott.ssa Chirchirillo non è più dotato di un servizio di accalappiacani che funziona solo a chiamata a seguito di segnalazione.

Una volta che il cane segnalato viene catturato l'Ufficio si prende cura dell'animale accertandosi se è microchippato in modo da risalire al proprietario per riconsegnarlo. Se il cane non è microchippato il Comune se ne prende carico, curandolo e sterilizzandolo presso il Rifugio Sanitario e rimettendolo successivamente nel territorio, nel luogo dove è stato trovato.

In considerazione del numero elevato di cani che ci sono in giro, continua la Dott.ssa Chirchirillo, si sta portando avanti una campagna di sterilizzazione al fine di limitare la quantità di cani randagi.

La Dott.ssa Mistretta puntualizza che l'episodio si è verificato nel territorio del comune di Alcamo e fa presente che la normativa vigente (Legge quadro n° 281/1991, recepita dalla Regione Sicilia con Legge n° 15/20009) attribuisce al Comune le funzioni e vigilanza dei cani randagi.

La Dott.ssa Mistretta riferisce che la sentenza del Giudice di Pace di Alcamo è stata notificata il 23/01/2017 e pertanto il termine dei 120 giorni per il pagamento del debito scade il prossimo 25/05/2017. La Dott.ssa Mistretta assicura che all'indomani del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale prenderà contatti con il legale del ricorrente per effettuare il relativo pagamento.

Il Presidente Lombardo chiede perché il Comune non ha pensato ad un accordo bonario invece di costituirsi in giudizio.

La Dott.ssa Chirchirillo riferisce che la richiesta iniziale era di più, 5000 euro di solo sorte capitale.

Il Consigliere Messina chiede il perché si è arrivati al limite del termine dei 120 giorni.

La Dott.ssa Chirchirillo fa presente che il ritardo è da imputare ad un problema tecnico-contabile in quanto si è dovuto creare un capitolo ad hoc relativamente al Settore Ambiente per il pagamento del suddetto debito fuori bilancio.

Alle ore 16,00 lascia la seduta la Dott.ssa Chirchirillo.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del secondo punto all'o.d.g.: **“Richiesta parere d'urgenza debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C.1, A) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 428/16 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile De Simone Mario e Ferrara Vincenza per minore De Simone Fabio C/Comune di Alcamo – N.R.G. 2017/15. Audizione dell'Ing. E.A.Parrino della Direzione 4 Lavori Pubblici e dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso dell'Avvocatura Comunale”** cede la parola alla Dott.ssa Mistretta per relazionare in merito.

La Dott.ssa Mistretta fa presente che il suddetto debito fuori bilancio trae origine dalla sentenza del Giudice di Pace di Alcamo che ha accolta parzialmente la richiesta di risarcimento danni inoltrata per il tramite del proprio legale Avv. Vincenzo Vitiello da parte dei coniugi De Simone Mario e Ferrara Vincenza per il sinistro occorso al figlio minore De Simone Fabio. In data 26/09/2014 alle ore 20,00 circa il De Simone Fabio mentre percorreva a bordo di uno scooter scarabeo, di proprietà del padre De Simone Mario, la strada denominata Palmeri – Calanzone (direzione sud-nord) andava ad impattare con il ciclomotore contro una barriera di canneto che si trovava al margine della strada, che invadeva la corsia e riduceva la visuale cadendo rovinosamente a terra.

A seguito delle lesioni subite, prosegue la Dott.ssa Mistretta, il minore venne trasportato presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Alcamo che riscontrò al ragazzo a seguito dell'alcool test un tasso alcolemico superiore alla media consentita per il quale lo stesso venne sanzionato.

La Dott.ssa Mistretta fa presente che il Giudice di Pace di Alcamo ha considerato il ritenuto concorso nella misura del 50% per il comportamento poco prudente assunto dal De Simone Fabio il quale già conosceva il luogo del sinistro in quanto la propria casa di villeggiatura era poco distante dal posto in cui si è verificato il sinistro.

Il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.016,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, alle spese di lite già compensate di € 700,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ponendo interamente a carico dell'Ente le spese di CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) medico legale.

Il Consigliere Messana premettendo che dalle foto allegate si rileva una macchina del comune che ha effettuato il sopralluogo, dichiara che è necessario verificare ed accertare se il terreno dove insiste il canneto è di proprietà di privati. In tal caso la responsabilità è del proprietario del terreno che in base all'ordinanza sindacale di prevenzione incendi e pulitura terreni con la quale si richiede ai privati proprietari di terreni ricadenti in tutto il territorio comunale di effettuare entro il termine perentorio del 14 giugno c.a. gli interventi di pulizia nei terreni infestati da sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca in genere, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, della salvaguardia del patrimonio boschivo e degli equilibri faunistici del territorio.

La Commissione chiede all'Ufficio legale di verificare la proprietà del fondo dove risultano allocate le canne al fine di instaurare azione di rivalsa nei confronti del proprietario. Si chiede inoltre di verificare la sussistenza nel periodo riguardante il sinistro dell'Ordinanza Sindacale relativa alla pulizia dei terreni al fine di tutelare la pubblica incolumità e al fine di prevenire gli incendi.

Alle ore 16,15 lascia la seduta la Dott.ssa Mistretta.

Prima di procedere con la votazione si passa alle dichiarazioni di voto.

Consigliere Messana Saverio: mi astengo perché ritengo che le pratiche dal punto di vista tecnico e legale sono incomplete e pertanto non ho avuto modo di avere una visione chiara e precisa dei debiti fuori bilancio. Mi riservo di argomentarne in sede di Consiglio Comunale.

Il Presidente Lombardo sentito il parere dei colleghi Consiglieri, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 39 del 02/05/2017 avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 415/2016. Procedimento civile promosso da Pirrone Gaspare contro Comune di Alcamo"**.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa;

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Allegro Anna Maria, Messana Saverio, Ruisi Mauro.

Il Presidente Lombardo, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 41 dell' 09/05/2017 avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C.1, A) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 428/16 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile De Simone Mario e Ferrara Vincenza per minore De Simone Fabio C/Comune di Alcamo – N.R.G. 2017/15"**.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Messana Saverio

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 41 dell' 09/05/2017 avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C.1, A) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 428/16 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile De Simone Mario e Ferrara Vincenza per minore De Simone Fabio C/Comune di Alcamo – N.R.G. 2017/15"**.

Alle ore 16,40 esce il Consigliere Lombardo Vito
Assume la Presidenza il Vice Presidente Allegro Anna Maria.

Il Vice Presidente Allegro dà lettura dei verbali delle precedenti sedute (n° 49 del 12/05/2017, n° 50 del 16/05/2017, n° 51 dell' 17/05/2017) che posti a votazione vengono approvati, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno e preso atto che non ci sono richieste di intervento, alle ore 17,00, Il Vice Presidente Allegro dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to LOMBARDO VITO

IL SEGRETARIO

F.to LIPARI GIUSEPPE

IL VICE PRESIDENTE

F.to ALLEGRO ANNA MARIA



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Segr. gen.le

Prot. int. n. del **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**
Prot. gen.le n. 513 del 16 05 2017

Verbale n° 42
del 11 Maggio 2017

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 25801 del 15 MAG. 2017
Assegnata al Settore PAES.CC.
15 MAG. 2017 Il Segretario Generale

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

SEGR. GEN. LE
RAG.

Oggetto: *Parere del 11/05/17 alla proposta di deliberazione n. 39 del 02/05/17 trasmessaci con nota n. 9248 del 08/05/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio - Sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 415/2016. Procedimento civile promosso da Pirrone Gaspare contro Comune di Alcamo;*

Il giorno 11 maggio 2017, alle ore 15.30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 9248 del 08/05/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Visti gli allegati alla proposta di deliberazione n. 39;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;

- Visto che la somma in sentenza, per l'importo complessivo di euro 5.532,20 trova copertura alla missione 09-programma 02 - titolo 1 spese correnti , macroaggregato 110 del bilancio esercizio 2017;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente della Direzione 4 Lavori Pubblici
- Servizi Tecnici Ambientali;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 16.25 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 11/05/17

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Rag. Varvaro Stefano



Il componente
Dott. Antonio Maltese



N. 287/2015 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
N. Rep.

UFFICIO LEGALE
AVV. UBALDO RUVOLO
Via Melaspina, 27
93141 Paterino
Cala Italia, 68 - 93071 Alcamo

COPIA

N. 287/15 R. G.
N. 415/16 SENT.
N. 202/16 REP.
N. 1920/16 CRON.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, nella persona del dott. Paolo Tesoriere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 287/2015 R.G., promosso
DA

PIRRONE GASPARE, nato ad Alcamo il 23.09.1972 ed ivi residente nella Via Per Monte Longo, C.F. PRR GPR 72P23 A176D, elettivamente domiciliato in Alcamo nella Viale Italia al n. 68, presso lo studio dell'avv. Ubaldo Ruvolo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 23 GEN 2017
Prot. n. 3520 del
Assegnata al Settore
23 GEN 2017 il Segretario Gen

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Alcamo nella Via Sen. Francesco Parrino al n. 51, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

OGGETTO: CONDANNATORIO.

CONCLUSIONI: COME IN ATTI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge n. 69 del 2009 e viene pertanto omissivo lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso, anche con riferimento a precedenti conformi.

La domanda rassegnata dall'attore integra una richiesta di risarcimento del danno che lo stesso assume di avere subito in conseguenza dell'aggressione di un cane randagio, verificatasi nella C.da Fico in Alcamo, il giorno 09.05.2014, alle ore 14:30 circa.

In particolare, ha dedotto il danneggiato che - a seguito del morso ricevuto all'avambraccio sinistro - riportava un'ampia ferita che imponeva il ricorso alle cure del locale nosocomio, dove veniva praticata una sutura.

Seguivano ulteriori cure mediche, sino alla completa guarigione, residuando - tuttavia - un danno biologico permanente.

Richiamando la legge quadro n. 281/1991 e la legge regionale di recepimento n. 15/2000, argomentava in merito agli obblighi gravanti sui

COMUNE DI ALCAMO
L. R. 10/1991
SETTORE SERVIZI TECNICI
Assegnata al Settore
del procedimento
Adm. IL DIRIGENTE

comuni in tema di prevenzione del randagismo, assumendo una responsabilità dell'amministrazione convenuta, inadempiente rispetto a detto obblighi, chiedendone - conseguentemente - la condanna al risarcimento del danno.

Costituitasi in giudizio sotto la data del 24.04.2015, l'amministrazione convenuta negava l'addebito di responsabilità, assumendo notoria la presenza di cani, anche randagi, nelle zone di campagna e ventilando un comportamento molesto del danneggiato, con conseguente reazione dell'animale.

Al contempo ha contestato la misura del preteso risarcimento, assumendolo eccessivo e non adeguatamente provato.

Assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti, disposta CTU medico legale, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Occorre - dapprima - procedere ad un corretto inquadramento giuridico della vicenda portata al vaglio giudiziale.

Ed invero, è noto che la normativa vigente attribuisce le funzioni di custodia e vigilanza dei randagi all'ente comune. In particolare, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281 del 14 agosto 1991 statuisce all'art. 4, 1 comma, che *"I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione"*.

Era l'altro, l'art. 84 del regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) statuisce al primo comma che *"I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti"*.

Inoltre, la L.R. (della regione Sicilia) n. 15/2000, statuisce all'art. 14, 1 comma, che *"I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio"*.

Infine, il Regolamento Esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 (Decreto Presidenziale n. 7/2007) stabilisce all'art. 2, comma 1, che *"I comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte all'albo regionale sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato III"*.

Dalla lettura delle richiamate disposizioni normative appare evidente che l'ente comunale è tenuto a gestire la materia della custodia e della cattura dei cani randagi.

Ciò posto, deve dirsi che - in base al principio del *neminem laedere* - la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.

La discrezionalità amministrativa, difatti, si arresta in presenza di obblighi normativi e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione.

Aggiungasi che il modello di condotta cui la P.A. è tenuta postula l'osservanza di un comportamento informato ad una diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure e degli accorgimenti idonei ai fini del relativo assolvimento, essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale.

A tale comportamento la P.A. è tenuta anche in ragione dell'obbligo di buona fede o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, che si traduce in obblighi di informazione e di avviso, volti alla salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio- dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (da ultimo cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 12.02.2015, n. 2741).

Tale condotta, laddove si riveli tardiva, carente o comunque inidonea, viene a provocare (o a non impedire) la lesione proprio di quei diritti ed interessi la cui tutela è rimessa al corretto e tempestivo esercizio dei poteri alla P.A. attribuiti per l'assolvimento della funzione (cfr. Cass., 25/2/2009, n. 4587; Cass., 12.02.2015, n. 2741).

Nel caso in cui il rischio, che la norma violata tende a prevenire si concretizzi, la considerazione e la valutazione del comportamento che era dovuto assume un rilievo decisivo ed il nesso di causalità con i danni che ne sono conseguiti rimane presuntivamente provato (cfr. Cass. Sez. Un., 11.01.2008, n. 582; Cass., 12.02.2015, n. 2741).

Ciò posto, mette conto osservare - in punto di fatto - che l'esito dell'istruttoria ha integralmente confermato la prospettazione attorea dell'evento, risultando provate - a tenore della deposizione resa dal testimone Leonardo Corso, immune da censure di interesse all'esito del giudizio - l'aggressione dell'attore ad opera di un cane randagio (cfr. deposizione testimoniale: "Ero insieme al sig. Pirrone Gaspare quando vi è stata l'aggressione del cane... Il Pirrone è stato aggredito quando siamo scesi dalla macchina. Eravamo sui luoghi perché dovevamo eseguire un lavoro di muratura. Non ci siamo accorti della presenza del cane prima dell'aggressione. Il cane non aveva né guinzaglio, né collare e si presentava in condizioni di abbandono. Il cane era di colore bianco, di media taglia a pelo lungo. Ricordo che era molto sporco") e le lesioni che ne sono conseguite ("Confermo la circostanza ("Vero è che a causa dell'aggressione il cane provocò delle lesioni al braccio e all'avambraccio sinistro del sig. Pirrone")), ulteriormente attestate dalla documentazione medica e fotografica versata in atti.

Accertata la riconducibilità dell'evento lesivo all'azione di un cane randagio, la responsabilità colposa del comune si è disvelata in ragione delle inadeguate iniziative e misure assunte per dare attuazione agli obblighi imposti dalla normativa di riferimento.

In tal senso, la limitata attività di vigilanza e di repressione esercitata dall'ente comunale, circoscritta al solo "centro storico", lasciando alle eventuali segnalazioni dei cittadini o delle associazioni di animalisti gli

interventi nelle zone periferiche della città, di fatto non soggette ad alcuna attività di controllo programmata, denota – univocamente – l'inadeguatezza dell'organizzazione predisposta per assolvere ai compiti affidatigli, delineando un chiaro profilo di responsabilità colposa in capo al predetto ente (cfr. deposizione Gaspare Sciacca: "Preciso che la c.da Fico è una zona periferica non soggetta al costante controllo di cui ho parlato. Si procede – in questi casi – solo su segnalazione dei cittadini o associazioni di animalisti...").

Deve concludersi – pertanto – che il Comune di Alcamo è tenuto a rispondere dei danni subiti dall'attore, aggredito dall'animale randagio, in ragione delle richiamate disposizioni di cui alla legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e della L.R. (della regione Sicilia) n. 15/2000, in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Passando al *quantum* della pretesa risarcitoria, i danni lamentati dall'attore consistono nelle lesioni fisiche riportate da quest'ultimo in conseguenza dell'aggressione.

A tale riguardo, devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato – dott. Giuseppe Mazzarella – il quale all'esito delle indagini peritali, meritevoli di apprezzamento per analiticità e completezza, ha ritenuto che l'attore, a seguito dell'accertato evento lesivo, ha riportato "esiti cicatrizzanti di vasta ferita lacera al gomito sinistro e di piccola ferita lacera al braccio omolaterale con residuo lieve pregiudizio estetico", riconoscendo un danno biologico del 2%, una invalidità temporanea parziale di giorni dieci al 75%, cinque al 50% e cinque al 25%.

Accertata la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'attore, ritiene questo giudice che nel liquidare tali danni debba farsi ricorso alle tabelle milanesi, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile *ratione materiae*.

A tale riguardo ha precisato la Suprema Corte che "i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Si tratta di un orientamento al quale questo giudice ritiene di aderire, sia in considerazione della collocazione sistematica della disposizione (inserita nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti"), che della *ratio legis*, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, tenuto conto che nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette lesioni micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.

Al contempo, mette conto osservare che la Suprema Corte - nelle più recenti pronunce sul tema - ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Tale

uniformità di trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono (cfr. Cass. Ord. 19376/2012; Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ. 30 giugno 2011, n. 14402).

Nel caso di specie, valutati i postumi permanenti nella misura del 2%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (quarantadue anni circa), il *quantum debeatur*, all'attualità, per il danno biologico residuo può determinarsi in € 2.467,00 (euro duemilaquattrocentosessantasette/00) per i suddetti postumi permanenti, € 1.125,00 (euro millecentoventicinque/00) per invalidità temporanea parziale, per un importo pari ad € 3.592,00 (euro tremilacinquecentonovantadue/00) a titolo di danno biologico complessivo.

E difatti, è noto che le tabelle assunte a riferimento risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente a lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, dunque, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato riconosciuti a titolo di: c.d. danno biologico *standard*, c.d. personalizzazione del danno biologico e c.d. danno morale.

Aggiungasi che dette tabelle prevedono la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove la fattispecie portata all'esame del giudicante presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.

Tuttavia, con espresso riguardo al caso in esame, non si rinviene allegata e dedotta, né *a fortiori* provata, alcuna specifica peculiarità che legittimi l'applicazione di un aumento percentuale dei valori medi assunti a riferimento dalle predette tabelle.

Ciò posto, deve darsi atto che in comparsa conclusionale parte attrice ha ridotto l'originaria pretesa risarcitoria, limitandola in complessivi € 3.113,00, oltre interessi e rivalutazione.

La pronuncia giudiziale - pertanto - deve essere contenuta nei predetti limiti.

Sulla somma finale dovuta, come via via rivalutata, trattandosi di debito di valore, decorrono gli interessi compensativi calcolati applicando un tasso non superiore a quello legale del periodo intercorrente tra il giorno del sinistro e quello attuale della liquidazione, non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione, ma sulla somma capitale previamente devalutata e rivalutata di anno in anno, conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n. 1712/95.

Ne consegue che il Comune di Alcamo deve andare condannato al pagamento in favore dell'attore Gaspare Pirrone della somma - già

attualizzata e maggiorata degli interessi compensativi alla data della pronuncia della sentenza - di € 3.148,09.

Su tale somma, che si converte per effetto della pronuncia giudiziale in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione alla soddisfazione del credito.

Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riferimento al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo ai valori medi per ciascuna delle fasi del giudizio e nell'ambito dello scaglione entro il quale è ricompreso il *decisum* della causa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Le spese della consulenza tecnica, come liquidate in decreto, devono andare poste definitivamente a carico del Comune convenuto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

condanna il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore dell'attore Gaspare PIRRONE della somma - già attualizzata e maggiorata di interessi compensativi - di € 3.148,09, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

condanna il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, a rifondere all'attore Gaspare PIRRONE le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.334,94, di cui € 1.205,00 per compensi professionali (*fase di studio* € 225,00, *fase introduttiva* € 240,00, *fase istruttoria* € 335,00 e *fase decisionale* € 405,00) ed € 129,94 per spese esenti, oltre rimborso per spese forfetarie (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Pone definitivamente a carico del convenuto Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, le spese della consulenza tecnica, come liquidate in decreto.

Così deciso in Alcamo il 16.12.2016.

Il Giudice di Pace

Dott. Paolo Tesoriere

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cancelleria

16 DIC. 2016

Oggi, _____

IL CANCELLIERE

Francesco Bianchi



na. 27
AG 11 Alcamo

Studio Legale
Avv. Ubaldo Ruvolo
Viale Italia 68
91011 Alcamo

*62 v.
Alcamo
Città*

Specifica sentenza n. 415/2016 resa dal G.d.Pace Dr. Tesoriere

Sorte liquidata	€	3.148,09
Spese borsuali e di ctu liquidate	€	495,94
Onorari forensi liquidati	€	1.205
15% art. 15 L. Prof.	"	180,75
4% cpa	"	55,43
Iva 22% (su imponibile 1441,18)		317,05
<hr/>		
Totale complessivo	€	5.402,26

Ubaldo Ruvolo
na. 27
AG 11 Alcamo

Relata di notifica: Istante il sig. Gaspare Pirrone lo Sottoscritto Aiut. Unep in servizio presso il Giudice di Pace di Alcamo ho notificato quest'atto al Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore, dom.to per la carica in Alcamo presso il Palazzo di Città, Piazza Ciullo consegnandone copia a mani di

Ubaldo Ruvolo
Com. di Alcamo

Nella qualità d'impiegata, ivi addetta alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li. 20/01/2017

na. 27
AG 11 Alcamo

Ubaldo Ruvolo
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

òProposta di deliberazione del Consiglio comunale avente per oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio –Sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 415/2016. Procedimento civile promosso da Pirrone Gaspare contro Comune di Alcamo**

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI –
SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li

19.4.2017

24-04-2017

ING. ENZIANNA PARRINO

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

28 APR 2017

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino